

**CONVENZIONE TRA L'AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE – IRCCS DI REGGIO EMILIA E L'AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI MODENA PER ATTIVITA' CONNESSA AGLI ACCERTAMENTI MEDICI IN MATERIA DI PATENTI DI GUIDA DI VEICOLI A MOTORE DA EFFETTUARSI AD OPERA DELLE COMMISSIONI MEDICHE LOCALI**

**TRA**

l'AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE di Modena, (di seguito AUSLMO) con sede legale in Modena, Via San Giovanni del Cantone n. 23, C.F. e P.I. 02241850367 – PEC: [auslmo@pec.ausl.mo.it](mailto:auslmo@pec.ausl.mo.it) nella persona del Direttore Sanitario Dott.ssa Romana Bacchi autorizzata alla stipulazione del presente atto con giusta delibera del Direttore Generale dell'Azienda USL di Modena;

**E**

L'AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE – IRCCS in Tecnologie Avanzate e Modelli Assistenziali in Oncologia di Reggio Emilia (di seguito indicata AUSLRE), con sede legale in Reggio Emilia, Via G. Amendola n. 2 – C.F. e P.I. n. 01598570354 – PEC: [presidio-ospedaliero@pec.ausl.re.it](mailto:presidio-ospedaliero@pec.ausl.re.it) nella persona del Direttore Sanitario Dott. Cinzia Gentile, in forza dei poteri conferiti con delibera D.G. n. 159 del 15.05.2020 e ss.mm.ii;

**Richiamata** la normativa nazionale di riferimento sulla composizione della Commissione Medica Locale (di seguito anche CML) ed in particolare:

- l'art. 330 del DPR 492/92 recante: “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada”;

-l'art. 119, comma 2, del D. Lgs. n. 285 del 30.04.1992 e ss. mm. ii. recante “Il nuovo codice della strada”;

- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale Emilia-Romagna 18 settembre 2015, n. 170 “Costituzione Commissioni Mediche Locali per le patenti di guida ai sensi del DPR 495 e

ss.mm.ii.” che stabilisce:

1. le Commissioni Mediche Locali sono costituite, per ogni singola Azienda USL del territorio della Regione Emilia-Romagna, presso i servizi di Medicina Legale dell'Azienda Sanitaria...;

3. la Commissione è composta da un Presidente e da due membri effettivi con almeno due supplenti individuati tra i medici di amministrazioni e corpi cui all'art. 119, secondo comma, del codice, tutti in attività di servizio... I membri partecipanti alle sedute della commissione, effettivi o supplenti, devono appartenere ad amministrazioni diverse, con ciò intendendosi anche personale afferente ad altre Aziende Sanitarie;

**Premesso che:**

- nell'anno 2023 le Parti hanno sottoscritto una convenzione, per il biennio 2024-2025, avente ad oggetto l'attività connessa agli accertamenti in materia di patenti di guida di veicoli a motore da effettuarsi ad opera delle Commissioni Mediche Locali, su richiesta dell'AUSLMO che si trovava in situazione di difficoltà nel reperire le figure mediche appartenenti ad Amministrazioni diverse dalla stessa AUSLMO, così come indicato dall'art. 119 del Codice della Strada;

- l'AUSLMO, con nota 77221/25, datata 19/09/2025, ha chiesto la disponibilità ad avvalersi, per un ulteriore biennio, della collaborazione di alcuni dirigenti medici dipendenti dell'AUSLRE, per la fornitura di prestazioni mediche per visite finalizzate al rilascio della certificazione di idoneità psico-fisica al conseguimento e/o rinnovo della patente di guida di autoveicoli, motoveicoli ed imbarcazioni da diporto;

- l'AUSLRE ha ritenuto di poter corrispondere alla richiesta, avvalendosi di propri dipendenti con qualifica di dirigente medico, a rapporto contrattuale esclusivo, che effettueranno l'attività al di fuori dell'orario istituzionale, mediante collaborazione disciplinata da una convenzione ai sensi dell'art. 91, c. 2, del C.C.N.L. dell'Area Sanità – Triennio 2019-2021 - sottoscritto in data 23.01.2024;

- i corrispettivi economici derivanti dalle prestazioni oggetto di convenzione devono affluire all'azienda di appartenenza del personale incaricato, la quale provvede ad attribuire al personale medesimo la quota di compenso stabilita;

### **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

#### **ART. 1 – Oggetto della convenzione**

L'AUSLRE assicura all'AUSLMO prestazioni medico-legali consistenti in visite finalizzate al rilascio di certificazione medica di idoneità psico-fisica al conseguimento e/o al rinnovo della patente di guida, come descritto in premessa.

Tale attività sarà svolta da dirigenti medici, dipendenti dell'AUSLRE, con rapporto di lavoro esclusivo ed in possesso delle necessarie competenze specialistiche e dei requisiti tecnici previsti per i medici certificatori dalle norme di legge e contrattuali di riferimento.

#### **ART. 2 – Sede e modalità di svolgimento**

I dirigenti incaricati, in qualità di medici certificatori in possesso dei necessari requisiti, effettueranno le prestazioni connesse all'attività certificativa in questione, al di fuori dell'orario di servizio compatibilmente con i rispettivi turni di attività istituzionale, presso la sede dell'AUSLMO, in date e orari da concordarsi, di volta in volta, direttamente tra il Direttore della Struttura di Medicina Legale dell'AUSLMO e i singoli professionisti dell'AUSLRE. L'AUSLRE non si assume alcun obbligo in merito alla sostituzione del dirigente medico che, per cause impreviste o di forza maggiore, comunichi senza il necessario preavviso di non poter svolgere l'attività.

L'AUSLMO provvederà a predisporre idonei locali, unitamente al materiale necessario per l'espletamento dell'attività in argomento. Non sono previsti oneri a carico dell'AUSLRE per la fruizione del locale e del materiale suddetto.

#### **ART. 3 – Corrispettivo e criteri di liquidazione**

Per l'attività oggetto della presente convenzione l'AUSLMO corrisponderà all'AUSLRE:

a) un compenso di € 6,20 (comprensivo di IRAP nella misura dell'8,5% del spettante al professionista) per ogni accertamento finalizzato al rilascio della patente di guida, secondo quanto previsto dall'art. 1 del Decreto Ministero Trasporti n. 268 del 16.11.1998. L'importo di cui sopra è da considerarsi esente IVA ex art. 10, punto 18 del DPR 633/72. Il compenso s'intende comprensivo di tutte le attività connesse al rilascio del certificato medico d'idoneità, così come previsto dal DPR 19.04.1994 n. 575;

b) il rimborso delle spese di viaggio, secondo la normativa vigente per i pubblici dipendenti;

Le prestazioni saranno fatturate dall'AUSLRE sulla base di resoconti presentati mensilmente dall'AUSLMO. I pagamenti dovranno essere effettuati da AUSLMO entro 30 giorni dalla data di emissione fattura, ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. n. 231 del 9.10.2002 e ss.mm.ii..

#### **ART. 4 – Copertura assicurativa**

L'attività prestata dai professionisti dell'AUSLRE in virtù della presente convenzione è assoggettata, per quanto riguarda la responsabilità civile verso terzi e operatori, al regime di "autoassicurazione" della AUSLMO così come previsto dal "Programma regionale per la prevenzione degli eventi avversi e la copertura dei rischi derivanti da responsabilità civile nelle Aziende Sanitarie", in applicazione della Legge Regionale 7 novembre 2012 n. 13 e ss.mm.ii. La responsabilità civile patrimoniale verso terzi è invece assicurata da apposita polizza stipulata dall'AUSLMO in esito a regolare gara ad evidenza pubblica.

Le coperture per colpa grave restano a carico dei singoli professionisti. Trattandosi di attività svolta fuori dell'orario di servizio, l'AUSLRE e l'AUSLMO non si assumono alcuna responsabilità in relazione agli infortuni, compresi quelli in itinere, malattie e malattie professionali, eventualmente occorsi ai professionisti che svolgono l'attività di cui al presente accordo.

#### **ART. 5 – Durata della convenzione**

La presente ha validità dal 01/01/2026 al 31/12/2027, con efficacia estesa anche al periodo eventualmente intercorso tra il 01/01/2026 e la data di sottoscrizione della convenzione stessa.

Ciascuna delle parti contraenti può recedere dalla presente convenzione anche prima della scadenza, previa comunicazione scritta, inviata a mezzo PEC, con preavviso di almeno 30 giorni.

#### **ART. 6 – Rispetto dei codici di comportamento**

Il personale dell'AUSLRE è tenuto ad osservare gli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici di cui al DPR 62/2013, così come integrato dal Codice di comportamento dell'AUSLRE, approvato con delibera del Direttore Generale n. 21 del 23.01.2024 e dell'AUSLMO approvato con delibera del Direttore Generale n. 143 del 29.05.2018. L'accertata violazione da parte del personale dell'AUSLRE degli obblighi di cui ai codici sopracitati comporta la risoluzione del presente rapporto negoziale.

#### **ART. 7 – Clausola di adeguamento**

Ogni eventuale modifica ed aggiornamento relativamente al contenuto del presente accordo, dovrà essere preventivamente concordato tra le parti, salvi gli adeguamenti automatici a futuri ed eventuali mutamenti normativi in materia di disciplina delle collaborazioni anche per gli aspetti concernenti il trattamento economico, fiscale, assistenziale e previdenziale.

#### **ART. 8 – Trattamento e riservatezza dei dati**

In relazione al trattamento dei dati personali, strumentale allo svolgimento delle attività oggetto di convenzione, AUSLRE e AUSLMO s'impegnano, nell'ambito del trattamento dati di rispettiva competenza, all'osservanza delle prescrizioni e degli adempimenti previsti dal Regolamento Europeo sulla Privacy (n. 2016/679) e, per quanto applicabile, dal D. Lgs. 30.6.2003 n. 196 e ss.mm.ii. (Codice in materia di protezione dei dati personali). L'AUSLRE e

l'AUSLMO s'impegnano a non divulgare e a non utilizzare, anche successivamente alla cessazione del presente accordo, le notizie e le informazioni riservate di cui abbiano avuto conoscenza in relazione all'esecuzione della presente convenzione. Resta inteso che ciascuna parte sarà considerata responsabile per ogni danno che dovesse derivare all'altra da comportamenti non conformi al dovere di riservatezza tenuti dai propri incaricati. La violazione dei predetti adempimenti costituirà clausola di risoluzione immediata del presente contratto.

#### **ART. 9 – Inadempimenti**

In caso di inadempimento, la parte creditrice della prestazione inadempita può intimare per iscritto all'altra parte, mediante posta certificata, di adempiere entro un congruo termine, comunque non inferiore a 15 giorni, con dichiarazione che, decorso inutilmente detto termine, la convenzione si intenderà risolta.

#### **ART. 10 – Controversie**

Per ogni eventuale controversia si individua il foro competente nel Tribunale di Reggio Emilia.

#### **ART. 11 – Bollo e registrazione**

La presente convenzione viene sottoscritta con firma digitale giusta le previsioni di cui all'art. 15 comma 2 bis della Legge 241/1990 e ss.mm.ii. ed è soggetta:

- all'imposta di bollo, ai sensi del DPR 26.10.1972 n. 642 "Disciplina dell'imposta di bollo" così come stabilito dalla Risoluzione n. 86/E del 13.03.2002 dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Normativa e Contenzioso, con oneri a carico dell'AUSLMO. In particolare l'imposta di bollo sarà assolta in modo virtuale dall'AUSLRE - autorizzazione n. 118 rilasciata il 14.01.1998 dall'Agenzia delle Entrate di Reggio Emilia – che provvederà ad addebitarla all'AUSLMO in occasione dell'emissione della prima fattura;
- a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, 2° comma, del DPR 26.04.1986 n. 131 e ss.mm.ii. a cura e spese della parte richiedente.

Letto, confermato e sottoscritto, in modalità digitale, in difetto di contestualità spazio/temporale, ai sensi dell'articolo 21 del D. Lgs. n. 82/2015 e ss.mm.ii.

Letto, confermato e sottoscritto, data dell'ultima sottoscrizione.

**Per l'Azienda Unità Sanitaria Locale – IRCCS di Reggio Emilia**

Il Direttore Sanitario

Dott.ssa Cinzia Gentile

**Per l'Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena**

Il Direttore Sanitario

Dott.ssa Romana Bacchi

Imposta di bollo assolta in modo virtuale – Autorizzazione Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Modena – Ufficio Territoriale di Modena protocollo 6132 del 16/01/2025. € 32.00